

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

STATUTO
DELLA “COOPERATIVA EDIFICATRICE AURORA SECONDA - SOCIETA' COOPERATIVA”

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Imola la Società denominata “COOPERATIVA EDIFICATRICE AURORA SECONDA - SOCIETA' COOPERATIVA”, in sigla, “AURORA 2° soc. coop.”.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove.

ART. 2 – DURATA

La Società durerà fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) salvo proroghe da deliberare dall'Assemblea.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

ART. 3 – SCOPO

Lo scopo mutualistico della Cooperativa è quello di procurare ai soci la proprietà individuale, ovvero la disponibilità temporanea o permanente di abitazioni, anche avvalendosi della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e partecipando alle attività di programmazione urbanistica.

Le assegnazioni delle case di abitazione ai soci potranno avvenire attraverso l'assegnazione in proprietà, ovvero l'assegnazione in usufrutto, ovvero l'assegnazione in godimento, ovvero l'assegnazione con contratti di locazione con eventuale patto di futura vendita.

Le forme e le modalità delle assegnazioni verranno stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa potrà altresì realizzare tutti quegli interventi accessori rispetto allo scopo principale, che siano connessi alla proprietà abitativa, quali la realizzazione di aree di verde attrezzato, campi gioco, sale ricreative e culturali, biblioteche, palestre, piscine, servizi commerciali ed altri similari.

L'instaurazione di rapporti commerciali con terzi, aventi ad oggetto l'attribuzione o il godimento dei beni previsti dai commi precedenti, è subordinata al preventivo soddisfacimento dei bisogni dei soci.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 – OGGETTO

Per la realizzazione dello scopo sociale la Cooperativa si avvarrà di varie fonti di finanziamento fra le quali, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) prestiti previsti dalle leggi Comunitarie, dello Stato e della Regione in materia di edilizia economica e popolare;
- b) sovvenzioni e contributi anche a fondo perduto, Comunitarie, dello Stato e di ogni altro Ente, anche locale;
- c) anticipazioni e prestiti fruttiferi e non, nonché eventuali sottoscrizioni e contributi a fondo perduto;
- d) credito ordinario ed agevolato;
- e) eventuali lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni;
- f) ogni altro provento o reddito ordinario e straordinario derivante dall'attività della Cooperativa.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Per la realizzazione dello scopo sociale la Cooperativa potrà provvedere, fra l'altro, a titolo indicativo:

- a) all'acquisto, anche in forma di permuta di aree;
- b) all'acquisto, anche in forma di permuta, di fabbricati o parte di essi anche da demolire, da ristrutturare e/o da ricostruire;
- c) all'utilizzazione del diritto di superficie di aree comunali o di altri Enti;
- d) a stipulare convenzioni, contratti o promuovere collaborazioni con le Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e con qualsiasi altro Ente pubblico o privato;
- e) ad aderire e partecipare ad Enti ed organismi economici, consortili, assicurativi, mutualistici, previdenziali e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo;
- f) a concedere e ricevere avalli, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito a se stessa, ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) ad intrattenere rapporti finanziari sia attivi che passivi con cooperative, consorzi ed altri organismi economici aderenti o collegati alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;
- h) ad assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in enti, associazioni e/o imprese, specie se svolgono attività direttamente o indirettamente attinenti l'attività della Cooperativa, nonché costituire o essere socia di società per azioni, società a responsabilità limitata, società Cooperative, Consortili ecc. in conformità alle Leggi vigenti;
- i) ad istituire uffici interni di assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa, idonei a soddisfare le esigenze dei soci connesse ai problemi dell'abitare, ovvero a fornire ai medesimi servizi tramite organizzazioni convenzionate;
- l) a svolgere ogni altra attività e a compiere tutti gli atti e negozi giuridici di qualsiasi natura necessari od opportuni per la realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la compra-vendita di immobili e la costituzione su di essi di diritti reali attivi e passivi.

TITOLO III **SOCI**

ART. 5 – REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci, tutte le persone fisiche, aventi la capacità di agire e che intendono avere in assegnazione in proprietà, ovvero assegnazione in godimento, ovvero assegnazione in usufrutto, ovvero assegnazione con contratti di locazione con eventuale patto di futura vendita, alloggi della Cooperativa, e le persone giuridiche che condividono lo scopo sociale della Cooperativa al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non possono essere soci coloro che hanno interessi contrastanti coi fini della Cooperativa.

ART. 6 – AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso a socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta nella quale debbono essere indicati:

- a) il nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e residenza, da annotare nel libro dei soci e che potrà valere anche per l'invio degli avvisi di convocazione;
- b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, nel limite minimo fissato periodicamente dall'Assemblea dei soci;
- c) ogni altro dato a carattere statistico che la Cooperativa riterrà opportuno richiedere quale ad esempio l'indicazione dell'effettiva attività lavorativa;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti e di non esercitare in proprio attività imprenditoriali in concorrenza con la cooperativa;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 33 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulle domande di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

L'ordine di assegnazione degli alloggi realizzati dalla Cooperativa sarà determinato sulla base dell'ordine di iscrizione nel libro dei soci, fatti salvi eventuali diversi criteri stabiliti e deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Si fa eccezione solo nel caso in cui siano previsti criteri diversi dalle leggi e dai regolamenti di erogazione dei finanziamenti e dalle convenzioni con gli Enti Locali.

I soci che hanno partecipato alla costituzione della Società sono iscritti nel libro soci sotto un unico numero, a parità di condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione dei soci.

ART. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio è obbligato:

- a) a versare la quota sottoscritta, al momento dell'ammissione, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ad osservare lo Statuto Sociale, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a versare le quote di anticipo sul prezzo dell'alloggio che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) ai pagamenti delle quote relative alle spese generali per la regolare tenuta amministrativa, contabile e legale della Cooperativa secondo i criteri e le modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) **a comunicare alla Cooperativa tutte le variazioni della propria residenza;**
- f) ad informarsi presso la sede della Cooperativa sui programmi in corso di attuazione, sui bandi di prenotazione aperti e su ogni altra deliberazione, regolamento e notizia di interesse generale e particolare del socio.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà, a sua discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci e la cittadinanza le notizie ed i programmi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa connessi e conseguenti al presente Statuto, i soci eleggono domicilio nel luogo risultante dal Libro dei Soci.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per causa di morte per le persone fisiche; per procedure concorsuali, liquidatorie e per scioglimento per le persone giuridiche;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

ART. 9 – DECESSO DEL SOCIO

In caso di morte di un socio con pluralità di successori, questi ultimi dovranno designare quanto prima possibile un loro rappresentante comune per i rapporti con la Cooperativa.

Gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 12 del presente statuto.

ART. 10 – RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla Cooperativa nei casi previsti dalla legge. Può inoltre recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La domanda di recesso deve essere motivata e va inoltrata al Consiglio di Amministrazione per raccomandata.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi al riguardo con deliberazione motivata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 C.C..

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione portanti la mancata accettazione della domanda di recesso nonché i provvedimenti di esclusione ai sensi del successivo articolo di statuto debbono essere comunicate mediante lettere raccomandate A.R. ai soci interessati, i quali entro i successivi 60 giorni potranno ricorrere all'Organo Arbitrale, ai sensi dell'art. 32 del presente statuto.

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima dalla fine dell'esercizio, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge ed in particolare dagli artt. 2531 e 2533 C.C., è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che, previa intimazione, non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte;
- b) che incorra in gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale e quindi dal presente statuto, dai regolamenti e dal rapporto mutualistico, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordargli un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che non abbia o abbia perduto i requisiti per la partecipazione alla Società;
- d) che ricada nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 C.C.;
- e) che, dopo formale sollecitazione e diffida, permanga moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la Cooperativa per l'assegnazione dell'alloggio o per qualsiasi altro titolo per oltre sei mesi.

Tra le inadempienze che per l'art. 2533 C.C. legittimano l'esclusione del socio si vuole compresa l'attivazione di azioni giudiziarie contro la Cooperativa prescindendo dalla procedura di cui al successivo art. 33.

L'esclusione comporta in ogni caso sempre ed automaticamente per i soci prenotatari ed assegnatari di alloggi la decadenza dalla prenotazione o dall'assegnazione in possesso dell'alloggio medesimo.

Nei confronti del socio escluso la Cooperativa conserva comunque il diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni da esso contratte a qualsiasi titolo verso la Cooperativa stessa e l'eventuale risarcimento dei danni.

L'esclusione ha effetto dalla annotazione del provvedimento nel Libro dei Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A SEGUITO DI DECESSO, RECESSO, O ESCLUSIONE

Salvo per la Cooperativa il rispetto del termine di cui all'art. 2535, 3° comma, C.C., i soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote, e delle eventuali proprie ragioni di credito, entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle loro spettanze, la nomina di un unico delegato alla riscossione e l'atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva di esso da cui risulti chi sono gli aventi diritto alla liquidazione stessa.

Le somme ed in genere le spettanze di cui non sarà richiesto il rimborso nel termine quinquennale sopra indicato saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al conto economico.

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della partecipazione di cui risulta titolare ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie. Il pagamento andrà fatto ai sensi di legge, previa domanda nei casi di decesso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito non contestato.

Entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio suindicato, salvo lo stesso diritto di ritenzione, dovrà effettuarsi, sempre previa domanda degli aventi diritto, il rimborso delle somme versate alla Cooperativa a qualsiasi titolo, eccezione fatta per eventuali versamenti effettuati in conto prestito sociale, che sono immediatamente liquidabili.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, restituirà ai soci prenotatari o assegnatari di alloggi receduti od esclusi quanto da essi versato fino a quel momento, al netto di loro eventuali debiti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO E BILANCIO

ART. 13 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale-non

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto del limite minimo di partecipazione stabilito periodicamente dall'Assemblea;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 16;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e) da qualunque sovvenzione o liberalità che pervenisse alla Cooperativa al fine di essere impiegata per gli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 14 – RISTORNO

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto. In particolare, l'eventuale ristorno, è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici realizzati ed ultimati nell'esercizio e documentati dall'atto notarile di assegnazione come da regolamento interno.

In ogni caso, l'ammontare del ristorno deve tenere conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendo ridursi e, al limite, annullarsi, quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato, configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

ART. 16 – DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione del ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 14 e, successivamente sulla distribuzione dell'utile netto destinandolo:

a) a riserva legale nella misura di almeno il 30% e comunque non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge;

c) ad eventuale ristorno con le modalità previste dal precedente articolo 14;

d) quanto residua alla riserva straordinaria.

Trattandosi di Cooperativa a mutualità prevalente resta stabilito:

1) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserva indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO V

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 17 – ORGANI DELLA SOCIETA'

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 18 – CONVOCAZIONE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità tra loro alternative:

- a) mediante lettera inviata ai soci presso la loro residenza almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- b) mediante pubblicazione su uno o più dei seguenti organi di stampa locali: "sabato sera", "Il Nuovo Diario", "Corriere di Romagna", "Carlino Imola", almeno 15 giorni prima dell'adunanza;
- c) mediante pubblicazione sull'organo Ufficiale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue almeno 15 giorni prima dell'adunanza;
- d) sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

ART. 19 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 24 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, su proposta motivata del Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 30 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato;
- 7) approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 C.C.
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.

ART. 20 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 21 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; è comunque escluso il voto segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 22 – DIRITTO DI VOTO-INTERVENTO – RAPPRESENTANZA

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

ART. 23 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall’Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario è fatta dall’Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il Segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio che funge da segretario della stessa.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24 – NOMINA-COMPOSIZIONE-DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero da tre a sette consiglieri eletti dall’Assemblea generale.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola col pagamento delle quote sottoscritte.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 25 – COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all’art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza, ovvero a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

ART. 26 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 27 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri in tutto o in parte al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE

NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il Collegio Sindacale qualora nominato dall'Assemblea a norma del precedente art. 19, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

ART. 29 – COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, e alle Assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compiliarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale o nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

- 1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprimono e con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

ART. 31 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause previste per lo scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero dei singoli beni e diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 32 – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci.

Repertorio Notaio TOSCHI DI IMOLA n. 10434/5387 del 28/04/2011

TITOLO VI CONTROVERSIE

ART. 33 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE –

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 13,14,15,16 e 32 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

